

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 780 DEL 25 / 06 / 2026

Proposta PDEL/2026 n. 1020 del 22.06.2026

STRUTTURA PROPONENTE: SSD Area Legale e Contenzioso

Oggetto: ARNAS G. Brotzu / Sig.ra ** - Corte d'Appello di Cagliari. Procedimento RG n. 323/2022 – Sentenza n. 202 del 27.04.2026. Rimborso tutela legale dipendente Dott. *****. Somma onnicomprensiva pari a € 14.678,75.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e Responsabile del procedimento	Avv. Stefania Sanna	
Il Responsabile della Struttura		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda A.R.N.A.S. G.Brotzu

SI ☒ NO ☐ Da assumere con successivo Provvedimento ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

LA S.S.D. AREA LEGALE E CONTENZIOSO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n.24”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 20.01.2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Maurizio Marcias quale Direttore Generale dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

VISTA la deliberazione n. 1 del 07.01.2026 di presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Maurizio Marcias quale Direttore Generale dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 04/02/2026 rettificata con Direttore Generale n. 50 del 04/02/2026, con la quale il Dott. Giorgio Carboni è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”, con decorrenza dell’incarico dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di diritto privato e per tre anni;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 04/02/2026, con la quale il Dott. Antonio Guerrieri è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”, con decorrenza dell’incarico dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di diritto privato e per tre anni;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 756 del 18/06/2026 con la quale il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Carboni, è stato nominato sostituto del Direttore Generale in ipotesi di assenza o impedimento;

DATO ATTO che il Direttore Generale è momentaneamente assente;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia dei dati persona

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

PREMESSO che la Sig.ra ****, con atto di citazione del 26.11.2018, ha convenuto nanti il Tribunale di Cagliari quest'Azienda e alcuni dipendenti, tra cui il Dott. ****, procedimento R.G n. 10384/2018, al fine di ottenere l'accertamento del danno asseritamente subito per *malpractice* medica;

RILEVATO che si rendeva, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un legale al fine di rappresentare e tutelare l'Azienda e i dipendenti nel procedimento sopra menzionato;

VISTA la nota PG n. 29775/2018 con la quale il dipendente Dott. **** aveva richiesto la tutela legale, ai sensi del CCNL allora vigente;

RICHIAMATO il CCNL vigente all'epoca, il quale disponeva che: *"L'azienda provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'Azienda, nel caso in cui il dipendente avesse scelto il legale fiduciario aziendale; il limite massimo coincide con i valori minimi di cui al DM 55/2014"*;

VISTA la Delibera n. 430 del 13.02.2019 con la quale quest'Azienda aveva conferito l'incarico legale in favore dell'Avv.to Renato Figari, per la difesa della medesima e del Dott. ***** in ordine al procedimento di primo grado;

VISTA la Sentenza n. 1264 del 11.05.2022 con la quale il Tribunale aveva rigettato le istanze dell'attrice, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali;

RICHIAMATA la delibera n. 1281 del 14.09.2023 con la quale l'Azienda aveva autorizzato il pagamento in favore del Dott.***** della somma onnicomprensiva pari a € 3.766,71 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento R.G n. 10384/2018, ai sensi del Regolamento aziendale e del CCNL Dirigenti sanità, applicabile al tempo;

DATO ATTO che, avverso la sentenza citata, in data 01.09.2022, è stato notificato l'Atto di Citazione in appello nanti la Corte d'Appello di Cagliari e, conseguentemente, tenuto conto dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, quest'Azienda - con delibera n. 1173 del 06.10.2022 – conferiva l'incarico di rappresentanza e difesa della stessa all'Avv. Renato Figari;

RICHIAMATA la nota del 30.11.2022 con la quale il Dott. **** ha richiesto all'Azienda la tutela legale, analogamente a quanto avvenuto nel primo grado, anche nel giudizio d'appello confermando altresì quale legale per la rappresentanza e difesa dello stesso l'Avv. Renato Figari del foro di Cagliari;

VISTA la sentenza n. 202 del 27.04.2026 con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo il rigetto delle avverse pretese e la compensazione integrale delle spese di lite;

RICHIAMATA la nota con la quale il Dott. **** ha inoltrato altresì la fattura n. 25/2026 attestante il pagamento delle spese legali in favore dell'Avv. Figari per la difesa nel giudizio in oggetto, pari alla somma onnicomprensiva di € 14.678,75, richiedendo al contempo il rimborso delle stesse, ai sensi del CCNL al tempo applicabile;

DATO ATTO che l'importo suindicato risulta congruo e rispondente ai minimi tariffari, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento aziendale in materia di tutela legale;

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della sentenza n. 202 del 27.04.2026, resa dalla Corte d'Appello in ordine al procedimento RG n. 323/2022 e, per l'effetto, di dover liquidare in favore del Dott. **** la somma onnicomprensiva di € 14.678,75 a titolo di rimborso delle somme spese per la difesa del giudizio in oggetto;

DATO ATTO che la spesa suindicata non è oggetto di previsione nel fondo per franchigia assicurativa e pertanto graverà sul conto spese legali A514030301;

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

PROPONE

- 1) **Di prendere atto** della sentenza n. 202 del 27.04.2026, resa dalla Corte d'Appello in ordine al procedimento RG n. 323/2022 e, per l'effetto, di liquidare in favore del Dott. **** la somma onnicomprensiva di € 14.678,75 a titolo di rimborso delle somme spese per la difesa del giudizio in oggetto;
- 2) **Di dare atto** che la spesa suindicata non è oggetto di previsione nel fondo per franchigia assicurativa e pertanto graverà sul conto spese legali A514030301;
- 3) **Di autorizzare** la S.C. Economico Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico delle somme sopra indicate, come da documentazione agli atti dell'Ufficio Legale.
- 4) **Di trasmettere** copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda A.R.N.A.S. G. Brotzu.

LA S.S.D. AREA LEGALE E CONTENZIOSO
(Firma apposta nel frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Dott. Giorgio Carboni, nominato sostituto del Direttore Generale in ipotesi di assenza o impedimento con Deliberazione del Direttore Generale n. 756 del 18/06/2026

Vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

Per le motivazioni sopra riportate

Acquisiti i pareri			
Direttore Sanitario		Direttore Amministrativo	
Dott. Giorgio Carboni		Dott. Antonio Guerrieri	
Favorevole	☐	Favorevole	☒
Contrario	☐	Contrario	☐
Non necessario	☒	Non necessario	☐

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

SI []

NO [X]

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda
A.R.N.A.S. G. BROTZU dal 25 / 06 / 2026 al 10 / 07 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
